



Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden
Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni

Legge contro la violenza domestica (LVD)

Rapporto esplicativo

Settembre 2025

Indice

1	L'essenziale in breve	3
2	Introduzione alla tematica della violenza domestica e di genere	3
2.1	Che cos'è la violenza domestica?	3
2.2	Che cos'è la violenza di genere?	4
2.3	Forme di violenza	4
2.4	Diffusione	4
2.5	Vie d'uscita dalla violenza	5
2.6	Conseguenze	6
3	La situazione nel Cantone dei Grigioni	6
3.1	Diffusione	6
3.2	Strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica	7
3.3	Collaborazione interdisciplinare	7
3.4	Programma di Governo e piano finanziario 2021–2024, 2025–2028	9
3.5	Progetti di prevenzione e di sensibilizzazione	9
4	Basi legali	10
5	Tratti fondamentali del progetto	11
5.1	Scopo e necessità di agire	11
5.2	Focus sulla «violenza domestica» e sulla «violenza di genere»	11
5.3	Servizio di coordinamento violenza domestica	11
5.4	Definizioni	12
5.5	Coordinamento e collaborazione	12
5.6	Rapporto, raccolta di dati, scambio di dati	13
5.7	Offerte	14
5.8	Altre misure	15
6	Spiegazioni relative alle singole disposizioni	16
7	Conseguenze in termini di personale e finanziarie	18
8	Entrata in vigore	19
	Allegato 1	20
	Bibliografia	22

1 L'essenziale in breve

La violenza all'interno della famiglia e della coppia nonché la violenza rivolta in modo mirato contro persone per via del loro genere sono punibili e nella nostra società non vengono tollerate. Ciononostante, in Svizzera sono diffuse e riguardano tutti i ceti sociali. La violenza può assumere, ad esempio, la forma di violenza fisica, psichica, sessuale ed economica, nonché di stalking, molestie sessuali, matrimonio forzato, sterilizzazione forzata, mutilazioni genitali femminili e reati in nome del cosiddetto onore.

La situazione è particolarmente difficile per persone vittime di violenza le quali per ragioni emotive, finanziarie, legate al diritto di soggiorno o in altro modo dipendono dalla persona che esercita violenza. Per loro è particolarmente difficile uscire da una relazione violenta, ciò rende ancora più importanti meccanismi di protezione efficaci e una stretta collaborazione tra i servizi coinvolti.

Attraverso una nuova legge si intende rafforzare la collaborazione interdisciplinare e promuovere un approccio coordinato per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere. La legge si concentra sul rafforzamento delle misure di prevenzione e di sensibilizzazione, sulla garanzia e sul miglioramento delle offerte di protezione, di aiuto e di sostegno per le persone vittime di violenza nonché sull'agevolazione degli scambi tra i servizi coinvolti e le organizzazioni private. Un ulteriore punto centrale della legge è la garanzia di una base di dati uniforme, che contribuisca all'analisi degli sviluppi e all'attuazione di misure mirate. Non da ultimo, la legge è anche un chiaro segnale del fatto che nella nostra società non c'è spazio per la violenza e che essa viene prevenuta e combattuta in modo mirato.

2 Introduzione alla tematica della violenza domestica e di genere

2.1 Che cos'è la violenza domestica?

La violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psichica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore o l'autrice di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, cfr. art. 3 lett. b della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35).

Per quanto concerne i termini occorre osservare che nel diritto svizzero il concetto di vittima è definito dall'art. 1 cpv. 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5). Secondo tale articolo è considerata vittima una persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato. Nel presente rapporto viene utilizzato principalmente il termine «persona vittima di violenza». Questo termine serve a descrivere in modo più ampio tutte le persone che hanno subito violenza fisica, sessuale, psichica o economica, indipendentemente dal fatto se tale violenza rappresenti un reato ai sensi della legge oppure sia stata sporta una querela o una denuncia penale. La Convenzione di Istanbul utilizza il termine «vittima», che dal punto di vista del contenuto coincide in ampia misura con il termine «persona vittima di violenza» qui utilizzato.

Una caratteristica particolare della violenza domestica è che perlopiù avviene tra le proprie quattro mura, nell'ombra. Tra la persona vittima di violenza e la persona che esercita violenza sussiste un legame emotivo che non sempre viene sciolto in modo definitivo dopo una separazione, un divorzio o uno scioglimento dell'economia domestica. La violenza domestica è inoltre

caratterizzata da una disparità di potere tra la persona che ne è vittima e la persona che la esercita (Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo [UFU], giugno 2020a, p. 4).

La violenza domestica comprende diverse tipologie relazionali e spazia dalla violenza dei genitori nei confronti dei figli, da quella dei figli nei confronti dei genitori, dalla violenza in relazioni di coppia attuali o passate fino alla violenza intergenerazionale, alla violenza tra fratelli/sorelle e alla violenza all'interno di altre relazioni di parentela (UFU, giugno 2020a, pag.4).

2.2 Che cos'è la violenza di genere?

Si differenzia dalle altre forme di violenza per il fatto che il genere della persona vittima di violenza è il movente principale. La Convenzione di Istanbul si concentra sulle donne e con violenza contro le donne basata sul genere intende qualsiasi atto di violenza diretto contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato, cfr. art. 3 lett. d della Convenzione di Istanbul. La violenza contro le donne viene intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, cfr. art. 3 lett. a della Convenzione di Istanbul. La violenza di genere è sia la causa sia la conseguenza di rapporti di forza disuguali basati sui ruoli di genere nella società che portano alla subordinazione delle donne nella sfera pubblica e privata. Essa è profondamente radicata nelle norme sociali e culturali ed è spesso sostenuta da una cultura del silenzio e della negazione (Consiglio d'Europa, 2011, p. 47). Come mezzo di repressione essa viene impiegata ad esempio anche nella guerra (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2024, p.18). Comprende reati quali molestie sessuali, stalking, stupri e mutilazioni genitali femminili. Sussiste una sovrapposizione con la violenza domestica quando la violenza di genere viene esercitata in ambito domestico.

2.3 Forme di violenza

La violenza domestica e la violenza di genere includono altre forme di violenza oltre a quella fisica. La violenza può manifestarsi nelle forme seguenti (UFU, giugno 2020a, p. 7; Maier et al., 2023, p. 4):

Forme di violenza	Esempi
Violenza psichica	Quando una persona viene insultata, minacciata o perseguitata, quando i suoi beni vengono distrutti o i suoi animali domestici vengono torturati
Violenza sessuale	Quando una persona viene costretta a compiere atti sessuali
Violenza economica	Quando una persona viene costretta a svolgere attività lavorative per guadagnare denaro che non vuole o quando le viene vietato di guadagnare denaro
Violenza sociale	Quando a una persona viene impedito di avere contatti con familiari o amici o quando viene rinchiusa in casa
Violenza fisica	Quando una persona viene percossa, presa a calci, morsa o strangolata

2.4 Diffusione

In Svizzera la violenza domestica si manifesta in tutti i ceti sociali (Maier et al., 2023, p. 19). Stando alla statistica criminale di polizia, nel 2024 in Svizzera sono stati registrati circa 21 000 reati nel settore della violenza domestica, di cui 26 omicidi e 50 tentati omicidi (Ufficio federale di statistica (UST), 2025a, p. 36)¹. I dati della statistica criminale di polizia degli ultimi

¹ Nella statistica criminale di polizia vengono registrati unicamente i reati segnalati alla polizia. Inoltre, un caso di violenza domestica può comprendere diverse fattispecie penali.

anni mostrano che il 70 per cento delle vittime sono donne, mentre il 30 per cento sono uomini (UST, marzo 2024). Circa il 75 per cento dei reati riguarda la violenza all'interno di una relazione precedente o attuale (UST, ottobre 2024). Inoltre, dai rilevamenti cantonali risulta che più del 50 per cento degli interventi di polizia per violenza domestica avviene in presenza di bambini e adolescenti (UFU, 2024, p. 7). Gli specialisti presuppongono che il numero di reati non rilevati sia molto elevato. I risultati dell'ultimo sondaggio rappresentativo tra la popolazione, risalente al 2023, mostrano che il 22 per cento della popolazione, precisamente il 23,6 per cento delle donne e il 20,4 per cento degli uomini, ha subito una forma specifica di violenza domestica almeno una volta nella vita di coppia (Maier et al., 2023, p. 18).

Non ci sono statistiche o studi noti che registrino separatamente la violenza di genere.

Tuttavia, vi sono dati relativi alla violenza sessuale, una forma di violenza di genere perpetrata specificamente sulla base del genere e che colpisce in misura sproporzionata le donne. Stando alla statistica criminale di polizia 2024 sono stati registrati 9386 reati contro l'integrità sessuale. Di questi, 4739 sono stati commessi in spazi privati e 3269 in spazi pubblici; in 1378 casi il luogo del reato non è noto (UST, 2025a, p. 39). L'85 per cento delle persone danneggiate erano donne, mentre il 95 per cento degli imputati erano uomini (UST, 2025b; UST 2025c). Inoltre, nel 2024 la statistica degli aiuti alle vittime di reati in Svizzera ha registrato 15 211 consulenze relative a reati contro l'integrità sessuale (UST, giugno 2025).

2.5 Vie d'uscita dalla violenza

L'esperienza degli specialisti mostra che per le persone vittime di violenza domestica è difficile uscire da una relazione di violenza e che spesso sono necessari diversi tentativi (UFU, 2021, p. 8). Dalla prassi risulta che ciò è dovuto a diversi motivi. Le persone vittime di violenza temono spesso un aumento della violenza dopo una separazione. Spesso la violenza viene normalizzata («non è poi così grave» o «me lo merito»). Anche l'amore per il o la partner e la speranza che la situazione possa migliorare rendono più difficile una separazione. Allo stesso modo, le minacce di suicidarsi o di rapire i figli comuni da parte della persona che esercita violenza possono compromettere una separazione. Inoltre, può accadere che la persona vittima di violenza dipenda dal partner sotto il profilo finanziario o del diritto di soggiorno, che non sia informata in merito alle offerte di aiuto esistenti e che a seguito dell'esperienza di violenza provi un senso di paralisi e incapacità di agire (Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen, Cantone di Friburgo, 2018, p. 13). I dati della statistica criminale di polizia confermano che la violenza non cessa necessariamente dopo una separazione. Circa il 25 per cento dei reati nel settore della violenza domestica viene commesso dall'ex partner (UST, ottobre 2024)

Gli specialisti dell'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio del servizio sociale forniscono consulenza a persone vittime di violenza domestica o nello spazio pubblico, tra cui rientra la violenza di genere. Possono indicare alle persone vittime di violenza diverse vie d'uscita dalla violenza e informarle in merito alle possibilità giuridiche. Svolgono anche un lavoro di intermediazione verso un aiuto più ampio, ad esempio sostegno psicoterapeutico e/o legale, aiuti finanziari o posti in strutture di accoglienza.

Oltre alle offerte di aiuto per persone vittime di violenza, anche le persone che esercitano violenza ricevono sostegno per porre fine alla violenza. L'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria offre consulenze in materia di violenza per fare sì che le persone che esercitano violenza siano in grado di assumersi la responsabilità del proprio agire e per sostenerle nello sviluppo di un modo non violento di gestire i conflitti.

2.6 Conseguenze

La violenza domestica e di genere provoca danni che devono essere sopportati dalle persone vittime di violenza e dalla società nel suo complesso.

Oltre alle conseguenze immediate sulla salute, tra cui le lesioni e il loro trattamento, le persone vittime di violenza spesso subiscono anche conseguenze della violenza sulla salute che si manifestano a medio e lungo termine. Vi rientrano conseguenze sulla salute o psicosomatiche come dolori, disturbi gastrointestinali o cardiocircolatori e conseguenze psichiche come depressione, disturbi del sonno e ansia, disturbi post traumatici da stress o tendenze suicide. Vi si aggiungono conseguenze economiche come la disoccupazione e la perdita dell'alloggio nonché conseguenze sociali come il ritiro sociale e l'isolamento (Maier et al., 2023, p. 4; UFU, giugno 2020b, p. 10-11).

Vi sono differenze significative tra i generi con riguardo alle conseguenze delle esperienze di violenza. Le donne risentono oltre due volte più spesso delle conseguenze a breve, medio e lungo termine della violenza, indipendentemente dal contesto in cui si è verificata (UFU, giugno 2020b, p. 5). Anche nell'elaborazione del vissuto risultano differenze specifiche di genere. Degli studi dimostrano che in caso di violenza fisica e sessuale le donne provano con maggiore frequenza sentimenti di impotenza o non osano difendersi e in generale si sentono maggiormente gravate rispetto agli uomini, che affermano con maggiore frequenza di ignorare quanto vissuto. Ciò è particolarmente marcato in caso di violenza sessuale. Degli studi dimostrano inoltre che gli uomini tendono maggiormente a rivolgere verso l'esterno la violenza vissuta sotto forma di rabbia e sentimenti di vendetta, mentre le donne tendono a elaborare verso l'interno quanto vissuto, fatto che è più spesso associato a conseguenze a lungo termine sulla salute (UFU, giugno 2020b, p. 6).

Oltre alla sofferenza umana delle vittime, la violenza domestica causa anche costi elevati che devono essere sostenuti dall'intera società. I costi conseguenti diretti e indiretti, ad esempio per interventi di polizia, costi procedurali, offerte di sostegno e spese sanitarie per le persone vittime di violenza, sono stimati in 164-287 milioni di franchi all'anno (UFU, giugno 2020a, p. 12-13).

3 La situazione nel Cantone dei Grigioni

3.1 Diffusione

Anche nel Cantone dei Grigioni vi sono persone vittime di violenza domestica e di genere. Nel 2024 la polizia ha registrato 232 reati in relazione alla violenza domestica² (Polizia cantonale, 2025, p. 35). Nel 2024 l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime ha fornito consulenza a 393 vittime di violenza domestica.

Occorre tenere presente che i dati della statistica criminale di polizia e della statistica dell'aiuto alle vittime dei Grigioni non sono perfettamente comparabili. La statistica dell'aiuto alle vittime dei Grigioni comprende tutte le vittime di violenza domestica che hanno fatto capo a una consulenza nel corso dell'anno, indipendentemente dal fatto se la violenza si sia verificata nell'anno in corso o risalga ad anni prima e indipendentemente dal fatto se sia stata sporta una denuncia penale. Per contro la statistica criminale di polizia rileva i reati verificatisi nel rispettivo anno e registrati dalla polizia. Il numero di casi può di conseguenza essere differente.

² Un caso di violenza domestica può comprendere diverse fattispecie penali.

In linea di principio gli specialisti partono dal presupposto che nel caso della violenza domestica vi sia un numero di casi non rilevati. Infatti, in caso di violenza all'interno di coppie e famiglie le denunce sono meno frequenti rispetto ai casi in cui la persona autrice del reato e la vittima non sono parenti o non hanno una relazione oppure l'autore del reato è ignoto (UFU, 2024, p. 5-6). I motivi sono diversi. Tra questi rientrano scarsa autostima, dipendenza emotiva o finanziaria nonché lealtà e paura delle conseguenze familiari. Molte persone vittime di violenza temono inoltre che sporgendo denuncia alla polizia la violenza potrebbe inaspriarsi (Keller Läubli, 2012, p. 35).

Non ci sono statistiche o studi noti che registrino separatamente la violenza di genere. Stando alla statistica criminale di polizia dei Grigioni, nel 2024 sono stati registrati 133 reati contro l'integrità sessuale, una forma di violenza di genere (Polizia cantonale, 2025, p. 37). Nel 2024 l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime ha fornito consulenza in relazione a 216 reati contro l'integrità sessuale.

3.2 Strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica

La strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica approvata con decreto governativo del 22 febbraio 2022 (prot. n. 156/2022) ha l'obiettivo di rafforzare il sostegno alle persone vittime di violenza e ai loro familiari, di intensificare il perseguimento penale delle persone che esercitano violenza e di attuare la Convenzione di Istanbul. Essa si fonda su quattro pilastri: prevenzione della violenza, protezione contro la violenza, perseguimento penale nonché procedura globale e coordinata analogamente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Il servizio di coordinamento violenza domestica gestisce le misure in collaborazione con le autorità, la polizia, la giustizia e altri servizi specializzati coinvolti.

3.3 Collaborazione interdisciplinare


Diversi servizi partecipano alla prevenzione e alla lotta contro la violenza domestica e di genere. A queste unità amministrative si aggiungono diverse organizzazioni private che si occupano del tema. Per coordinare la collaborazione tra i diversi servizi e i loro specialisti, con decreto del 1° luglio 2014 (prot. n. 655/2014) il Governo ha istituito un servizio di coordinamento violenza domestica. Questo servizio ha il compito di coordinare le attività e la collaborazione interdisciplinare dei diversi servizi dell'Amministrazione e delle organizzazioni private nel settore della violenza domestica e di adottare misure idonee per la prevenzione e l'individuazione precoce.

A questo scopo, dal 2020 il servizio di coordinamento organizza la «tavola rotonda violenza domestica» con un gruppo di esperti interdisciplinare che promuove il lavoro di rete tra specialisti dei diversi servizi dell'Amministrazione e delle organizzazioni private. Attualmente, a questi incontri partecipano 17 diversi servizi e organizzazioni private. L'obiettivo è garantire il lavoro di rete e il trasferimento di conoscenze tra i diversi membri nonché lavorare all'attuazione della strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica. Da una prima valutazione della tavola rotonda è emerso che le persone e i servizi coinvolti la considerano importante e necessaria. La tavola rotonda ha portato a un maggior lavoro di rete e a una più stretta collaborazione. I problemi e le sfide in relazione alla tematica della violenza domestica vengono identificati, affrontati in modo aperto e discussi insieme; vengono inoltre sviluppate e attuate misure.

Della tavola rotonda fa parte anche il gruppo direttivo violenza domestica, composto dai responsabili decisionali dei seguenti servizi amministrativi: Ufficio per l'esecuzione giudiziaria, Ufficio

della migrazione, Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, giustizia (tribunali), Ufficio dell'igiene pubblica, Polizia cantonale, Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), Ufficio del servizio sociale e procura pubblica. I membri del gruppo direttivo verificano ogni anno lo stato dell'attuazione della strategia cantonale contro la violenza domestica e all'occorrenza possono stabilire nuove misure.

Grafico 1: Membri della tavola rotonda violenza domestica 2025 (gruppo di esperti interdisciplinare)



3.4 Programma di Governo e piano finanziario 2021–2024, 2025–2028

L'attuazione a livello cantonale della Convenzione di Istanbul è stabilita nella strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica nonché nel programma di Governo e piano finanziario (PG) 2021-2024 e 2025–2028.

Nel punto centrale di sviluppo PCSv 2.2 del PG 2021–2024 il Governo ha stabilito che la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica devono essere prevenute e combattute efficacemente, in modo che diminuiscano. A questo scopo occorrerebbe creare basi idonee ad attuare un modo di procedere globale e coordinato da parte di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Inoltre, sono state previste diverse misure di prevenzione e di informazione e sono state garantite offerte di protezione, aiuto e sostegno alle persone vittime di violenza e ai loro familiari.

Sono già state attuate misure di prevenzione della violenza, quali una strategia di comunicazione, una campagna di sensibilizzazione plurilingue e un nuovo sito web. Con il presente rapporto e con il progetto per una nuova legge contro la violenza domestica (LVD) è in corso la creazione di basi legali finalizzate al rafforzamento della collaborazione tra gli attori coinvolti e alla promozione di un approccio coordinato contro la violenza domestica e di genere. Inoltre, si sta lavorando all'introduzione di un numero di telefono centralizzato per le vittime di violenza che a partire dall'estate 2026 dovrà rendere possibile una consulenza 24 ore su 24.

Nel PG 2025–2028 vengono ulteriormente perseguiti gli obiettivi definiti per gli anni 2021–2024. Nel quadro del punto centrale di sviluppo PCSv 5.1 si intende ad esempio portare avanti i lavori alle basi legali nonché la collaborazione interdisciplinare nel settore della violenza domestica. Inoltre, si intende sviluppare gradualmente un sistema di monitoraggio.

3.5 Progetti di prevenzione e di sensibilizzazione

Nel 2019 il servizio di coordinamento violenza domestica ha introdotto nel Cantone dei Grigioni le Giornate d'azione contro la violenza domestica. Da allora le giornate d'azione si svolgono ogni anno dal 25 novembre al 10 dicembre e si ispirano alla campagna internazionale delle Nazioni Unite «Orange the World». Durante le giornate d'azione in tutto il Cantone si svolgono campagne e manifestazioni per sensibilizzare la popolazione nei confronti della violenza domestica e per rendere note le offerte di aiuto.

Nel 2023 il servizio di coordinamento violenza domestica ha organizzato una campagna sul tema della violenza domestica alla quale hanno partecipato altri sette Cantoni. Con lo slogan «Toxic Love» la popolazione è stata resa attenta agli indizi di violenza domestica e alle offerte d'aiuto tramite manifesti, social media e pubblicità sui trasporti pubblici. I riscontri da parte della popolazione e degli specialisti in merito alla campagna sono stati positivi. Nel 2024 la campagna è stata ripetuta con successo. Questa volta hanno partecipato altri otto Cantoni.

Il Cantone non può prevenire e combattere da solo la violenza domestica. Si tratta di un compito dell'intera società. Con progetti di sensibilizzazione come le giornate d'azione contro la violenza domestica oppure la campagna «Toxic Love» il Cantone intende creare una piattaforma che consenta alla popolazione di confrontarsi con il tema. Questi progetti di sensibilizzazione sono intesi a contribuire a infrangere i tabù legati al tema e a informare la popolazione. Quanto più le persone sono informate, parlano del tema e sanno che esistono offerte di aiuto, tanto più è probabile che le persone vittime di violenza siano disposte a rompere il silenzio e a chiedere aiuto.

4 Basi legali

Il settore della violenza domestica e di genere è disciplinato a diversi livelli giuridici, che vengono brevemente illustrati di seguito.

Tra le **norme di diritto internazionale** più importanti vi è la Convenzione di Istanbul, alla quale la Svizzera ha aderito e che da noi è entrata in vigore il 1° aprile 2018. La Convenzione è lo strumento internazionale finora più completo per combattere la violenza domestica e di genere. Essa obbliga gli Stati contraenti alla prevenzione, alla protezione delle persone vittime di violenza e al perseguimento penale delle persone che esercitano violenza. Essa mira a prevenire, combattere e perseguire ogni forma di violenza di genere e domestica.

A **livello nazionale** sono importanti diverse leggi. Per molto tempo il Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) ha perseguito i reati di violenza domestica solo su querela di parte, fatto che spesso comportava l'impunità. Dall'inizio del millennio vi sono stati adeguamenti legislativi, tra cui la conversione di determinati reati tra coniugi o partner come lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minaccia, coazione sessuale e violenza carnale in reati perseguibili d'ufficio. Con la revisione dell'art. 55a CP nel 2020 è inoltre stata creata la possibilità di obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, uniforma il perseguimento penale e rafforza i diritti procedurali delle vittime. Un'altra revisione nel 2024 ha portato ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda il gratuito patrocinio, i diritti d'informazione e la protezione dei minorenni. A titolo integrativo la LAV disciplina l'aiuto alle vittime e prevede che ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa in Svizzera ha diritto a sostegno e aiuto. Con la revisione totale della legge del 2009 queste prestazioni sono state precisate.

Anche il Codice civile svizzero (CC; RS 210) prevede misure di protezione dalla violenza domestica. Dal 1° luglio 2007, l'art. 28b CC consente di chiedere al giudice che disponga divieti di avvicinamento, di trattenersi e di prendere contatto, nonché l'allontanamento dell'autore della lesione dall'abitazione. Con un'integrazione nel 2022 è stata introdotta la possibilità della sorveglianza elettronica della persona che esercita violenza. Inoltre, il diritto in materia di protezione dei minori (art. 307 segg. CC) permette all'APMA di adottare misure a protezione dei minori contro la violenza domestica.

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione disciplina la situazione delle vittime di violenza domestica in relazione al diritto degli stranieri (LStrl; RS 142.20). L'art. 50 LStrl accorda alle persone vittime di violenza nel matrimonio un diritto di soggiorno dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare. Una modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha rafforzato questa protezione estendendo la disciplina relativa ai casi di rigore.

A **livello cantonale** occorre ricordare in particolare che in conformità all'art. 28b cpv. 4 CC i Cantoni sono tenuti a designare un servizio competente per l'allontanamento immediato di persone che esercitano violenza. Nel Cantone dei Grigioni si tratta della Polizia cantonale.

Nel complesso risulta che la protezione giuridica dalla violenza domestica e di genere in Svizzera viene garantita da un'interazione di norme internazionali, nazionali e cantonali. Risulta anche evidente che molte leggi diverse vengono applicate in situazioni differenti e che una buona collaborazione tra i servizi coinvolti è di fondamentale importanza.

Nell'allegato 1 la stretta collaborazione interdisciplinare viene illustrata prendendo ad esempio un intervento di polizia in relazione alla violenza domestica.

5 Trattati fondamentali del progetto

5.1 Scopo e necessità di agire

Diversi enti pubblici e organizzazioni private sono coinvolti nei casi di violenza domestica e di genere. Si intende rafforzare questa cooperazione con una legge, al fine di ridurre gli effetti della violenza domestica e di genere. La legge speciale aumenta inoltre la trasparenza e la visibilità delle misure contro la violenza domestica e di genere, ciò che non da ultimo rientra anche nell'interesse dei soggetti di diritto e di chi applica il diritto.

La presente legge si pone inoltre l'obiettivo di prevenire e combattere efficacemente la violenza domestica e di genere e di proteggere in modo completo le persone vittime di violenza. Con la base legale prevista si intende disciplinare la collaborazione interdisciplinare e la procedura coordinata nel settore della violenza domestica e di genere. Essa si concentra sulla prevenzione e sull'informazione, sulla garanzia e sul miglioramento di offerte di protezione, di aiuto e di sostegno per le persone vittime di violenza nonché sull'agevolazione degli scambi tra attori pubblici e privati.

La legge crea inoltre una base per comprendere meglio l'entità e gli sviluppi della violenza domestica e di genere. Queste conoscenze sono determinanti per attuare efficacemente misure mirate. Così facendo la legge segnala in modo chiaro che la violenza non trova spazio nella nostra società e viene combattuta.

5.2 Focus sulla «violenza domestica» e sulla «violenza di genere»

Con il recepimento della Convenzione di Istanbul la Svizzera si è impegnata a prevenire, a combattere e a perseguire la violenza domestica e di genere in tutte le sue forme. Per quanto riguarda la violenza di genere, l'accento della Convenzione di Istanbul è posto sulle donne e sulle ragazze, poiché la violenza di genere è spesso una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra donne e uomini.

Tuttavia, gli Stati contraenti possono estendere le disposizioni sulla violenza di genere agli uomini e ai ragazzi. Di norma, in Svizzera le disposizioni rilevanti di diritto penale e civile sono formulate in maniera neutra dal profilo del genere e sono dunque applicabili a tutte le persone (messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), FF 2017 143, p. 151).

Il Cantone dei Grigioni riprende il punto chiave della Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere, ma lo estende per includere anche uomini, ragazzi e persone queer. In questo modo si garantisce che tutte le persone vittime di violenza abbiano accesso alle necessarie offerte di protezione e di aiuto e che gli sviluppi vengano analizzati in modo specifico per il genere. Il Cantone dei Grigioni utilizza i termini violenza domestica e violenza di genere indipendentemente da genere ed età. Tuttavia, si riconosce che in proporzione donne e ragazze ne sono interessate nettamente più spesso rispetto a uomini e ragazzi.

5.3 Servizio di coordinamento violenza domestica

Con il recepimento della Convenzione di Istanbul, la Svizzera si è impegnata a istituire servizi di coordinamento cantonali per garantire la collaborazione interdisciplinare nella prevenzione e nella lotta alla violenza domestica e di genere. Tutti i Cantoni hanno dato seguito a questo obbligo e hanno creato un servizio competente.

Come già menzionato, con decreto governativo del 1° luglio 2014 (prot. n. 655/2014) il Cantone dei Grigioni ha creato la base per il servizio di coordinamento e lo ha integrato nell'Ufficio del servizio sociale. Dal 2015 il servizio coordina le diverse autorità statali e organizzazioni private che si occupano del tema della violenza domestica. Ciò richiede un buon lavoro di rete e scambi regolari. Inoltre, il servizio di coordinamento elabora proposte che contribuiscono a prevenire e a combattere la violenza domestica e di genere.

La necessità del servizio di coordinamento è riconosciuta da tutti. Tale servizio è stato in grado di instaurare una collaborazione buona ed efficace e di semplificare i processi. Le diverse organizzazioni possono avere opinioni diverse su come procedere nel singolo caso. In queste situazioni il servizio di coordinamento assume un ruolo di mediatore e illustra i differenti punti di vista in modo tale che possano essere elaborate insieme delle soluzioni.

5.4 Definizioni

Il Cantone dei Grigioni si orienta alle definizioni della Convenzione di Istanbul, tuttavia pone un accento particolare sul rapporto di dipendenza tra la persona che esercita violenza e la persona vittima di violenza che risulta da rapporti familiari o da relazioni di coppia (conclusesi). Quindi, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, i casi di violenza fisica, sessuale, psichica o economica all'interno dell'economia domestica ma al di fuori delle relazioni menzionate non devono rientrare nella definizione di violenza domestica.

La Convenzione di Istanbul si concentra sulla violenza di genere nei confronti delle donne. Di conseguenza con tale espressione sono intesi tutti gli atti di violenza diretti contro una donna o che colpiscono in modo sproporzionato le donne. La Convenzione di Istanbul definisce la violenza di genere come una forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani che risulta da rapporti di forza storicamente diseguali. Un aspetto fondamentale della violenza di genere è il suo radicamento nelle strutture sociali, nelle norme e nei valori. Ciò comprende, ad esempio, reati quali molestie sessuali, stalking, stupri e mutilazioni genitali femminili. La violenza di genere viene utilizzata come mezzo di oppressione e, ad esempio, in guerra. Nel Cantone dei Grigioni si intende integrare la definizione della Convenzione di Istanbul con la violenza contro gli uomini basata sul genere. La violenza di genere deve quindi comprendere tutti gli atti di violenza rivolti in modo mirato contro persone sulla base del loro genere o della loro identità di genere, con l'obiettivo di dominarle, di esercitare potere o coercizione su di esse o di costringerle a un rapporto di dipendenza.

In determinati ambiti, la violenza domestica e quella di genere si sovrappongono. La violenza che è motivata sia dal genere sia dall'ambiente domestico rientra in entrambe le categorie.

5.5 Coordinamento e collaborazione

Attualmente nel Cantone 17 servizi e organizzazioni private si incontrano alla tavola rotonda violenza domestica con l'obiettivo di coordinare la collaborazione in relazione alle misure di prevenzione e lotta alla violenza domestica e di genere. A questo scopo si tengono incontri regolari della tavola rotonda. Questi vengono moderati dal servizio di coordinamento violenza domestica e favoriscono il lavoro di rete e lo scambio di sapere tra i servizi dell'Amministrazione e le organizzazioni private. Il lavoro di rete garantisce un approccio globale alla prevenzione e alla lotta contro la violenza domestica e di genere. Inoltre, lo scambio permette di migliorare i processi e le competenze.

I lavori si concentreranno sulla risposta alle seguenti domande:

- Come si presenta la collaborazione ottimale tra i servizi nei settori prevenzione, individuazione precoce, intervento precoce e intervento, al fine di proteggere al meglio le persone

vittime di violenza domestica e di genere e di responsabilizzare le persone che esercitano violenza?

- Quali misure possono essere adottate a livello individuale e sociale per prevenire e combattere la violenza domestica e di genere?
- Le persone vittime di violenza e i gruppi di destinatari particolarmente bisognosi di protezione ricevono le informazioni necessarie in merito alle offerte di protezione e di aiuto?
- Le offerte di aiuto per persone che esercitano violenza sono note?
- Le offerte di aiuto e le misure a disposizione nel settore della violenza domestica e di genere sono adeguate ed efficaci?
- Gli specialisti dispongono di una corrispondente formazione?
- Esistono lacune o sfide nella collaborazione interdisciplinare? Se sì, dove? Quali approcci di soluzione possono essere utili?

Una soluzione valida per chiarire tali domande è rappresentata dalla cosiddetta intervizione interprofessionale guidata relativa al caso. Specialisti provenienti da diversi gruppi professionali discutono insieme casi concreti e sviluppano insieme approcci di soluzione. Lo scambio strutturato favorisce l'apprendimento dall'esperienza e rafforza la collaborazione. Questo approccio viene applicato nel settore sanitario e indicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica come modello di buona prassi.

Esso è particolarmente indicato quando nella collaborazione interdisciplinare che si vuol rendere oggetto di maggiore attenzione e che si intende migliorare emergono sfide e incertezze. Una moderazione neutrale garantisce che vengano prese in considerazione tutte le prospettive e che avvenga uno scambio costruttivo (Schaffner, 2018, p. 2).

Pertanto sembra importante che i diversi attori operanti nel settore della violenza domestica possano svolgere simili intervizioni interprofessionali guidate relative ai casi. La partecipazione alle intervizioni relative ai casi è facoltativa. Di norma, esse vengono moderate dal servizio di coordinamento violenza domestica.

5.6 Rapporto, raccolta di dati, scambio di dati

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul la Svizzera si è impegnata a rilevare dati più precisi riguardo alla violenza domestica e di genere. Attualmente i casi vengono registrati nelle statistiche criminali cantonali e nazionali di polizia nonché nella statistica nazionale degli uffici di consulenza per l'aiuto alle vittime. La statistica criminale di polizia contiene i casi di violenza domestica segnalati alla polizia. La statistica nazionale degli uffici di consulenza per l'aiuto alle vittime rileva le cifre relative alla consulenza a persone vittime di violenza. Le due statistiche possono essere comparate solo in parte (cfr. n. 3.1). Inoltre, vi sono diversi servizi e organizzazioni private che si trovano ad affrontare casi di violenza domestica, ma che attualmente non li rilevano in modo specifico e perciò non dispongono di informazioni.

Un rilevamento e un'analisi precisi dei dati costituiscono la base per decisioni fondate e basate su fatti oggettivi in merito a misure mirate nell'ambito della prevenzione e della lotta alla violenza domestica e di genere. Essi migliorano la comprensione per la problematica e indicano sviluppi a lungo termine, affinché in caso di necessità si possa reagire in modo adeguato. Se i dati mostrano ad esempio che un gruppo di età è particolarmente colpito dalla violenza domestica o di genere, l'attività di sensibilizzazione e di prevenzione può essere incentrata su questo gruppo. Affinché i compiti del rilevamento e dell'analisi dei dati menzionati possano essere adempiti, è importante che possibilmente tutti i casi vengano rilevati in modo completo e uniforme secondo la definizione stabilita. In caso contrario, vi è il rischio che non tutti i servizi e le

organizzazioni private coinvolti notificano lo stesso tipo di casi, ciò che falserebbe la base di dati.

Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che per ottenere un quadro completo le informazioni dettagliate relative ai casi non devono essere trasmesse al servizio di coordinamento solo dai servizi pubblici. Devono invece farlo anche organizzazioni private che sulla base delle loro offerte socialmente importanti sono confrontate con casi di violenza domestica e di genere. Gli ulteriori dettagli dovranno essere disciplinati dal Governo nell'ordinanza. In questo modo è possibile evitare che si debba ogni volta procedere a una revisione legislativa in caso di eventuali modifiche.

I dati necessari vengono forniti al servizio di coordinamento violenza domestica in forma anonima. Esso analizza i dati e inserisce le corrispondenti caratteristiche rilevanti in una raccolta di dati. Ciò permette di individuare gli sviluppi e di valutare misure adeguate per prevenire e combattere la violenza domestica e di genere. I risultati delle analisi vengono pubblicati anche mediante rapporti periodici.

I membri della tavola rotonda violenza domestica sono soggetti a diversi obblighi di mantenere il segreto, disciplinati in leggi differenti. Le interviste interprofessionali guidate relative ai casi (cfr. n. 5.5) possono di conseguenza essere svolte solo se, per quanto riguarda il segreto d'ufficio o professionale, i partecipanti sono autorizzati a uno scambio specifico. Questo problema può essere parzialmente contrastato attraverso la base legale cantonale che si intende ora creare. In questo modo i membri della tavola rotonda violenza domestica vengono autorizzati a partecipare alle interviste relative ai casi e a discutere a voce dei casi in quella sede. Nella misura in cui siano soggetti a obblighi di mantenere il segreto che possono essere relativizzati o abrogati dal diritto cantonale, possono se necessario scambiare anche dati personali (inclusi dati personali degni di particolare protezione). Non vengono invece toccati gli obblighi di mantenere il segreto di rango superiore, che non possono essere influenzati dal legislatore cantonale. In questi casi rimarrà necessario chiedere la liberazione dall'obbligo di mantenere il segreto o un'autorizzazione corrispondente. Occorre sottolineare che gli interessi delle persone interessate vengono per quanto possibile salvaguardati. Lo scambio di dati può avvenire solo nel quadro di interviste relative ai casi che riguardano lo scopo indicato, solo se necessario e solo a voce. Non viene steso un verbale. Inoltre, i membri della tavola rotonda che partecipano all'intervista relativa al caso sono in seguito soggetti all'obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi.

5.7 Offerte

Il Cantone deve poter garantire, direttamente o tramite terzi, le necessarie offerte di protezione, di aiuto e di sostegno alle persone vittime di violenza e ai loro familiari. A tale scopo si intende procedere ogni quattro anni a un'analisi del bisogno e a una pianificazione dell'offerta. Esse costituiscono la base per l'orientamento strategico delle offerte di aiuto e di sostegno nel settore della violenza domestica e di genere. L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta devono fondarsi su dati relativi alla violenza domestica e di genere (cfr. n. 5.6), su dati relativi all'utilizzo delle offerte nonché su sondaggi tra gli interessati.

Qualora sulla base dell'analisi del bisogno e della pianificazione dell'offerta venisse constatato un bisogno di creare, adeguare o ampliare offerte di protezione, di aiuto e di sostegno per persone vittime di violenza e per i loro familiari, la presente base legale permetterebbe di reagire in tempi rapidi e in modo adeguato alle esigenze. Il bisogno accertato va presentato ogni volta al Governo per esame e approvazione.

Le offerte esistenti comprendono la consulenza da parte dell'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime, l'offerta di protezione della Casa per donne nonché la visita medica e la documentazione utilizzabile in giudizio di lesioni dovute all'uso di violenza fornita dal consultorio di infermieristica forense. Queste prestazioni vengono finanziate dall'aiuto cantonale alle vittime in virtù della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Ciononostante, vi sono costantemente lacune nell'offerta.

Una lacuna nell'offerta è stata colmata due anni fa con l'introduzione del consultorio di infermieristica forense. La sua costituzione è avvenuta nel quadro del PCSv 2.2 (PG 2021–2024), dato che non sussisteva una base legale per un finanziamento diretto. Una volta affermatasi, l'offerta ha potuto essere integrata nelle strutture ordinarie dell'aiuto alle vittime e finanziata dall'aiuto cantonale alle vittime.

Attualmente sussiste una necessità di assistenza successiva al soggiorno in una casa per donne. Tale assistenza è determinante per la transizione a una vita priva di violenza e comprende il sostegno amministrativo nonché psicosociale fornito da specialisti. Manca tuttavia una base legale per la creazione e la messa a disposizione di questa offerta.

Inoltre, sono necessari un coordinamento e un adeguamento intercantonali del sistema di finanziamento di strutture di accoglienza. Attualmente i Cantoni mettono a disposizione strutture di accoglienza che in presenza di posti liberi possono essere utilizzate da altri Cantoni. Mentre i costi per l'assistenza e il pernottamento vengono presi a carico, mancano contributi per il finanziamento di base, ciò che può portare a squilibri finanziari in caso di forte utilizzo delle strutture di accoglienza da parte di altri Cantoni. Nel 2024 il 75 per cento delle donne che hanno fatto capo all'offerta di protezione e di consulenza della Casa per donne dei Grigioni risiedeva fuori Cantone.

Nelle regioni di confine, le offerte di protezione, aiuto e sostegno in regioni limitrofe possono rappresentare l'assistenza più idonea e più facilmente raggiungibile per la persona vittima di violenza. In determinate circostanze e in casi specifici può essere più sensato fare capo a offerte esistenti o collaborare a livello intercantonale. Ciò consente di migliorare l'assistenza e la sicurezza delle persone vittime di violenza. Può ad esempio succedere che per persone vittime di violenza provenienti dalla Val Monastero o dalla Regione Moesa sia più facile accedere all'assistenza medica (legale), alle strutture di accoglienza o alla consulenza psicosociale nelle regioni confinanti. Il finanziamento di queste offerte deve poter essere garantito mediante accordi.

5.8 Altre misure

Le misure riguardano la prevenzione e l'informazione. Vi rientrano ad esempio campagne di sensibilizzazione, progetti di prevenzione per bambini e adolescenti od opuscoli informativi. Negli scorsi quattro anni il Cantone ha potuto attuare misure di prevenzione e di informazione nel quadro del PCSv 2.2 (PG 2021–2024).

Gli esperti giudicano le misure di prevenzione e di informazione come fondamentali per prevenire e combattere la violenza domestica e di genere. L'efficacia delle misure di prevenzione non è però facilmente misurabile nella pratica. Nel Cantone dei Grigioni vi sono tuttavia indizi che permettono di supporre effetti positivi delle misure di prevenzione e di informazione svolte finora. In particolare, lo svolgimento di giornate d'azione contro la violenza domestica nonché la campagna «Toxic Love» sembrano contribuire all'eliminazione del tabù e alla sensibilizzazione della popolazione (cfr. n. 3.5). Oggi, in occasione di campagne e manifestazioni gli specialisti e le organizzazioni vengono interpellati in modo più aperto e diretto in merito al tema sia dalle vittime di violenza sia dal loro ambiente sociale. Ciò permette di richiamare l'attenzione in modo

più mirato sulle offerte di protezione, di aiuto e di sostegno. I risultati della campagna «Toxic Love» sono un ulteriore indicatore degli effetti positivi delle misure di prevenzione e di informazione. La campagna è stata vista milioni di volte sui social media in tutta la Svizzera e ha ottenuto riscontri positivi. Il tema della campagna è stato affrontato nelle scuole e ha fatto sì che a seguito della campagna vittime di violenza si annunciassero presso gli uffici di consulenza per l'aiuto alle vittime. Negli ultimi anni l'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime ha registrato un aumento delle consulenze, fatto che gli specialisti riconducono soprattutto alla maggiore sensibilizzazione e all'eliminazione del tabù. Ciò significa che un numero maggiore di persone chiede aiuto e che i casi non rilevati diminuiscono.

6 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Art. 1 Obiettivo e scopo

La legge è intesa a creare le condizioni quadro affinché la violenza domestica e di genere possa essere combattuta nel suo insieme attraverso un approccio coordinato e una collaborazione interdisciplinare. In particolare, vanno attuate le misure della Convenzione di Istanbul non contenute nelle leggi cantonali esistenti.

Vi rientrano anche la creazione e la gestione di un servizio di coordinamento violenza domestica. Nel quadro della strategia cantonale, a questo organo annesso all'Ufficio del servizio sociale è stato affidato il compito di coordinamento nel settore della violenza domestica (e di genere) nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Definizioni

La definizione di violenza domestica si concentra sul rapporto di dipendenza che risulta tra la persona che esercita violenza e la persona vittima di violenza a seguito di rapporti familiari o di relazioni di coppia (conclusesi). In tale contesto sono considerati violenza non solo i reati ai sensi del Codice penale, bensì tutte le forme di coercizione che a seguito del rapporto di dipendenza limitano la libera organizzazione della vita della persona vittima di violenza.

Con violenza di genere si intendono forme di violenza rivolte in modo mirato contro persone per via del loro genere. Ciò rende possibile un approccio globale e specifico per gruppo di destinatari nella prevenzione e nella lotta alla violenza.

Art. 3 Coordinamento e collaborazione

Si intende ancorare a livello di legge la collaborazione interdisciplinare esistente tra tutti gli attori coinvolti nella tavola rotonda violenza domestica. La composizione della tavola rotonda è stata stabilita dal Governo nella strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica nei Grigioni del 22 febbraio 2022. La composizione e l'organizzazione saranno disciplinate nell'ordinanza governativa.

Alla tavola rotonda vengono discusse questioni centrali della collaborazione interdisciplinare per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere, al fine di ottimizzare la prevenzione, l'individuazione precoce e l'intervento. In questo contesto si verifica se le persone interessate ricevono un sostegno sufficiente e se gli specialisti dispongono di una formazione adeguata. Vengono identificate le sfide e le possibili lacune e vengono sviluppati approcci di soluzione.

Uno strumento fondamentale è costituito dall'intervisione interprofessionale guidata relativa al caso, durante la quale degli specialisti analizzano casi concreti dopo la relativa chiusura, allo scopo di migliorare la collaborazione grazie all'apprendimento basato sulle esperienze. Queste intervizioni sono facoltative, limitate alla quantità necessaria di dati e sono soggette a severe regole di confidenzialità. Esse fungono da strumento integrativo per migliorare in modo duraturo la collaborazione interdisciplinare.

Art. 4 Rapporto e raccolta di dati

Con la stipulazione della Convenzione di Istanbul, la Confederazione e i Cantoni si sono impegnati a procedere a una raccolta e a un'analisi dei dati relativi a casi di violenza domestica e di genere. L'obiettivo è individuare sviluppi nel settore della violenza domestica e di genere e se necessario attuare misure idonee e specifiche per gruppo di destinatari. I dati vengono rilevati dai servizi che si occupano direttamente dei casi e vengono gestiti e analizzati in modo centralizzato dal servizio di coordinamento violenza domestica. Viene inoltre stabilito che il pubblico deve essere informato periodicamente in merito ai risultati dell'analisi dei dati.

Con la Convenzione di Istanbul la Svizzera si è impegnata a rilevare almeno i dati seguenti (Consiglio d'Europa, 2016, p. 9-10):

- le forme di violenza (come definite nella Convenzione di Istanbul)
- il genere della persona vittima di violenza e della persona che esercita violenza
- le relazioni tra la persona vittima di violenza e la persona che esercita violenza
- l'età della persona vittima di violenza e della persona che esercita violenza
- dati sull'esito dei casi

Con la formulazione e l'elenco (esaustivo) nel capoverso 2 si tiene conto di tale fatto. Il capoverso 3 garantisce che i corrispondenti servizi trasmettano i dati.

Art. 5 Scambio di dati

Un'intervisione interprofessionale guidata relativa al caso può rappresentare un valore aggiunto per migliorare i processi e la collaborazione interdisciplinare nonché per rafforzare la protezione delle vittime. In questo contesto specialisti discutono e analizzano casi concreti al fine di rafforzare la collaborazione tramite l'apprendimento basato sull'esperienza, ciò che permette di individuare meglio gli sviluppi e di valutare in modo mirato misure adeguate di prevenzione e lotta alla violenza domestica e di genere. Con l'art. 5 viene creata la base per l'autorizzazione al corrispondente scambio di dati. Tuttavia, si applicano severe regole di confidenzialità. Ad esempio, lo scambio di dati può avvenire solo nel quadro di intervizioni relative ai casi che riguardano lo scopo indicato, solo nella misura in cui ciò è necessario e solo a voce. Non viene steso un verbale della discussione del caso. Se i partecipanti all'intervisione relativa al caso vengono inoltre

a conoscenza di nuovi fatti riguardanti determinati casi, devono in seguito mantenere il segreto al riguardo.

In presenza di eventuali disposizioni di rango superiore relative al mantenimento del segreto, l'art. 5 è applicabile soltanto nella misura in cui le disposizioni di rango superiore consentano al legislatore cantonale di stabilire regole divergenti. Se ciò non è il caso, occorre chiedere caso per caso una liberazione dal segreto d'ufficio o professionale o una corrispondente autorizzazione seguendo la via prevista a tale scopo (di norma presso l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza).

Art. 6 Offerte

Con la presente base legale, dopo lo svolgimento di un'analisi del bisogno e di una pianificazione dell'offerta il Cantone può sviluppare e adeguare le misure di protezione, di aiuto e di sostegno necessarie per le persone vittime di violenza e i loro familiari. Ciò consente di reagire in modo tempestivo a lacune nell'assistenza. Il Cantone deve essere libero di adempiere direttamente questi compiti o di affidarli a terzi all'interno (o se necessario anche all'esterno) del Cantone.

Nelle regioni di confine è possibile che offerte di protezione, aiuto e sostegno proposte in altri Cantoni o nelle regioni estere confinanti forniscano l'assistenza più idonea e più facilmente raggiungibile per la persona vittima di violenza. Perciò si intende dare al Cantone la possibilità di stipulare accordi di diritto amministrativo con altri Cantoni e se necessario anche con le regioni estere confinanti.

Art. 7 Altre misure

Gli esperti ritengono che le misure di prevenzione e di informazione siano fondamentali per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere. Con la presente base legale il Cantone sarà tenuto a sviluppare e adeguare misure di prevenzione e di informazione.

7 Conseguenze in termini di personale e finanziarie

Diverse leggi disciplinano già varie spese nel settore della violenza domestica. L'introduzione della presente legge non ha alcun influsso sulle spese delle regolamentazioni esistenti. Ad esempio, l'aiuto immediato dell'Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime si basa sulla LAV. Tra queste spese rientrano tra l'altro le spese di avvocato, le spese di terapia nonché le spese del pernottamento presso la Casa per donne.

Il finanziamento dei compiti e dei progetti del servizio di coordinamento violenza domestica attualmente è garantito tramite il PCSv 2.2 (PG 2021–2024) e il PCSv 5.1 (PG 2025–2028). A partire dal 2029, la legge costituirà la base per il finanziamento.

Per misure di prevenzione e di informazione come, ad esempio, le giornate d'azione contro la violenza domestica, le campagne di sensibilizzazione o i progetti di prevenzione destinati a bambini e adolescenti è prevista una spesa annua pari a 90 000 franchi. Lo sviluppo di una nuova campagna di sensibilizzazione tra alcuni anni, ipotizzando che vi parteciperanno altri Cantoni, costerà al Cantone presumibilmente 30 000 franchi una tantum.

Per il lavoro di rete, la formazione e il perfezionamento professionale di specialisti è prevista una spesa annua pari a circa 20 000 franchi.

Per lo sviluppo di una raccolta dei dati, per il periodo compreso tra l'elaborazione del piano e il completamento dell'installazione sono previsti costi una tantum pari a circa 100 000 franchi. Attualmente occorre partire dal presupposto che la raccolta dei dati possa avvenire con gli strumenti digitali esistenti. L'onere supplementare per i servizi che forniscono dati per la valutazione

e l'allestimento di rapporti al servizio di coordinamento violenza domestica è variabile. Singoli servizi rilevano già a scopi statistici e nella forma desiderata i dati da fornire. Non prevedono quindi alcun onere supplementare degno di nota. L'onere per gli altri servizi dipende da quali dati supplementari devono rilevare e dalla loro capacità di estrarre i dati rilevanti dal loro sistema di gestione delle pratiche. I corrispondenti lavori non sono ancora stati avviati. Al momento attuale non è perciò possibile stimare in modo affidabile l'onere supplementare atteso.

Lo svolgimento dell'analisi del bisogno nonché la pianificazione dell'offerta al fine di garantire offerte di protezione, di aiuto e di consulenza comporterà (ogni quattro anni) costi pari a circa 50 000 franchi. La creazione, l'adeguamento o l'ampliamento di offerte, qualora dovessero risultare necessari dall'analisi del bisogno e dalla pianificazione dell'offerta, possono provocare costi. All'occorrenza si procederà alla relativa richiesta al Gran Consiglio tramite il preventivo ordinario.

In totale sono previsti costi una tantum pari a 130 000 franchi nonché costi annuali ricorrenti pari a 110 000 franchi nonché costi pari a 50 000 franchi ogni quattro anni.

Per quanto riguarda i costi per il personale, il servizio di coordinamento violenza domestica presso l'Ufficio del servizio sociale dispone di un impiego a tempo pieno già autorizzato e inserito a preventivo. Al momento non sono previste risorse aggiuntive.

8 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della legge è prevista per il 1° gennaio 2027.

Allegato 1

Collaborazione interdisciplinare in caso di intervento di polizia per violenza domestica

Spesso la violenza domestica risulta evidente per la prima volta per le autorità soltanto a seguito di un intervento di polizia. **La polizia** interviene per fermare la violenza, indagare e proteggere le persone vittime di violenza. La situazione riscontrata e la fattispecie rilevata indicano se siano necessari ulteriori interventi (ad es. polizia scientifica, ambulanza) o misure (ad es. allontanamento, arresto). A seconda della situazione in loco, gli interrogatori delle persone coinvolte si svolgono in locali separati o presso un posto di polizia. A seconda della situazione, la polizia pronuncia un allontanamento e pronuncia nei confronti della persona che esercita violenza un divieto di ritorno valido al massimo 14 giorni. Secondo procedure definite, i collaboratori della polizia informano in merito all'accaduto diversi servizi e autorità tra cui, a seconda della situazione e delle misure adottate, l'APMA, il tribunale regionale e l'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza (art. 16 e art. 16a LPol).

Dopo un intervento di polizia per violenza domestica, la Polizia cantonale segnala il contatto della persona che esercita violenza all'**Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza**. Questo ufficio di consulenza prende in seguito contatto e offre una consulenza facoltativa in materia di violenza. Solo una piccola parte delle persone che esercitano violenza si vede esposta a conseguenze penali, che spesso portano solo in misura limitata a un cambiamento del comportamento. Perciò in molti casi la consulenza in materia di violenza rappresenta l'unica possibilità per mettere le persone che esercitano violenza di fronte al loro comportamento violento e alle relative conseguenze. In determinati casi la consulenza in materia di violenza viene disposta anche dall'**APMA** o dalla **procura pubblica**.

Dopo un intervento a seguito di violenza domestica, la Polizia cantonale informa la persona vittima di violenza in merito alle offerte di aiuto e di consulenza esistenti. Le persone vittime di violenza vengono informate dall'**Ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime** affinché possano ricevere consulenza in merito a questioni personali e giuridiche. Nei casi in cui la persona vittima di violenza ha subito violenza fisica, oltre all'accertamento dei fatti da parte della polizia essa viene informata della possibilità di rivolgersi al **consultorio di infermieristica forense**, presso il quale può farsi visitare gratuitamente e far documentare le lesioni. Se la persona vittima di violenza non si sente più sicura a casa e non è possibile attuare un allontanamento, le viene consigliato di rivolgersi a una **casa per donne o a una casa per uomini**, dove può trovare protezione.

Anche i **tribunali regionali** sono attori importanti nella collaborazione interdisciplinare. I tribunali regionali possono disporre divieti di avere contatti, di accedere ad aree determinate e di avvicinamento che vietano alla persona che esercita violenza di avvicinarsi all'abitazione, di trattenerci in determinati luoghi o di entrare in contatto con la persona vittima di violenza (art. 28b cpv. 1 CC). A determinate condizioni, il giudice può assegnare l'uso esclusivo dell'abitazione alla persona vittima di violenza (art. 28b cpv. 3 CC). Inoltre, su richiesta della persona vittima di violenza, i tribunali regionali possono disporre l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sulla persona che esercita violenza, che consente di rilevare e registrare costantemente il luogo in cui si trova. Non si tratta tuttavia di una sorveglianza attiva in tempo reale, bensì di una sorveglianza passiva con registrazione dei dati (art. 28c cpv. 3 CC).

Se nella stessa economia domestica vivono anche dei minori, dopo un intervento di polizia per violenza domestica viene informata l'**APMA**. Se in occasione di un intervento per violenza domestica viene disposto un allontanamento, qualora siano interessati dei minori oppure entrino in considerazione misure di protezione dei minori e degli adulti, tale allontanamento viene inoltre comunicato all'APMA (art. 16 LPol). Quest'ultima avvia una procedura di accertamento relativa

alla protezione dei minori. Il primo accertamento riguardo ai minori viene svolto dal **Servizio medico psicologico**.

La procura pubblica si attiva se gli atti di violenza domestica costituiscono un crimine, un delitto o una contravvenzione. In seguito, avvia un'inchiesta penale e fa valere la pretesa punitiva dello Stato.

Qualora persone vittime di violenza provenienti da Stati terzi desiderino sciogliere il proprio matrimonio o la propria comunità familiare entro i primi tre anni, l'**Ufficio della migrazione e del diritto civile** verifica se sussista un diritto al mantenimento dell'attuale regolamentazione del soggiorno a seguito di un caso di rigore in virtù dell'art. 50 LStrl.

Oltre a questi servizi centrali, anche altre istituzioni come **ospedali, scuole e servizi specializzati vari** hanno direttamente o indirettamente a che fare con casi di violenza domestica e rivestono un ruolo importante all'interno della **rete** per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica.

Viene fatto capo alle offerte di consulenza, di sostegno e di protezione non soltanto dopo un intervento di polizia, come spiegato qui. Ai servizi ci si rivolge anche in altri modi, ad esempio attraverso l'azione delle stesse persone vittime di violenza o che esercitano violenza oppure attraverso specialisti o persone facenti parte del contesto delle persone vittime di violenza o che esercitano violenza, che richiamano l'attenzione di queste ultime sull'esistenza delle offerte.

Bibliografia

- Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2 dicembre 2016, FF 2017 143. Consultato il 09.09.2024 su Fedlex: La piattaforma di pubblicazione del diritto federale: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/76/it>
- Ufficio federale di statistica (marzo 2025a). Statistica criminale di polizia (SCP). Rapporto annuale 2024 dei reati registrati dalla polizia. Consultato il 27.05.2025 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.34847185.html>
- Ufficio federale di statistica (marzo 2025b). Statistica criminale di polizia (SCP). Violenza sessualizzata: Reati e persone danneggiate. Consultato il 27.05.2025 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/polizia.assetdetail.34387354.html>
- Ufficio federale di statistica (marzo 2025c). Statistica criminale di polizia (SCP). Violenza sessualizzata: Reati e persone imputate. Consultato il 27.05.2025 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/polizia.assetdetail.34387356.html>
- Ufficio federale di statistica (ottobre 2024). Violenza domestica: Reati violenti registrati dalla polizia secondo la relazione, 2009-2023. Consultato il 02.06.2025 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.32385527.html>
- Ufficio federale di statistica (giugno 2025). Statistica degli aiuti alle vittime 2024. Consultato il 10.07.2025 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/aiuto-vittime.html>
- Ufficio federale di statistica (marzo 2024). Violenza domestica: Persone danneggiate secondo l'età e il sesso, 2009-2023. Consultato il 30.07.2024 su <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/polizia/violenza-domestica.assetdetail.30887697.html>
- Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen (GFB), Cantone di Friburgo. (2018). Gewalt in Paarbeziehungen bekämpfen. Interventionsprotokoll für Fachpersonen im Kanton Freiburg. Consultato il 13.09.2024 su <https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-07/dotip--interventionsprotokoll-fur-fachpersonen-im-kanton-freiburg.pdf>
- Deutsches Institut für Menschenrechte. (2024). Monitor Gewalt gegen Frauen. Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland. Erster Periodischer Bericht. Berlino
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (luglio 2024) Scheda informativa A4: Cifre sulla violenza domestica in Svizzera. Consultato l'11 novembre 2024 da <https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2024/07/30/eff07b61-fd60-4b60-89e5-2f989eb18252.pdf>
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (luglio 2021) Scheda informativa A3: Dinamiche della violenza e strategie di intervento. Consultato il 30.07.2024 su <https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/10/26/b0e6a183-87a6-4219-bfe5-45bd6b20dc54.pdf>
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (giugno 2020a) Scheda informativa A1: Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica. Consultato il 30.07.2024 su <https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/ef9767b1-b081-40fa-9822-2edd2fd4c765.pdf>

- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (giugno 2020b) Scheda informativa A6: Forme e conseguenze di genere della violenza domestica. Consultato il 30.07.2024 su <https://backend.ebg.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-ebgch-files/files/2023/08/28/e66a56a5-2225-4e25-ac2a-227279c7913c.pdf>
- Consiglio d'Europa. (2016): *Ensuring Data Collection and Research on violence against women and domestic violence: Article 11 of the Istanbul Convention. A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, prepared by Sylvia Walby. Consultato il 05.08.2024 su [Ensuring data collection and research on violence against women and domestic violence: Article 11 of the Istanbul Convention \(coe.int\)](https://www.coe.int/en/turkey/Convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence/Article-11-of-the-Istanbul-Convention)
- Consiglio d'Europa (CoE) (ed.) (2011): *Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. Istanbul
- Ufficio cantonale del servizio sociale dei Grigioni (22 febbraio 2022). Violenza domestica: Strategia cantonale per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica nei Grigioni. Consultato il 12.09.2024 su <https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2022/DokumenteMedien/Kantonale%20Strategie%20H%C3%A4usliche%20Gewalt.pdf>
- Polizia cantonale dei Grigioni. (Marzo 2025). UST Statistica criminale di polizia. Rapporto annuale Grigioni 2024. Consultato il 03.04.2025 su <https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/kapo/servizi/Statistica/Seiten/default.aspx>
- Keller Läubli, L. (agosto 2012). Ufficio federale di giustizia. Consultato il 09.09.2024 su Pubblicazioni: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/opferhilfe/publikationen.html>
- Maier, Dirk; Biberstein, Lorenz; Markwaldner, Nora su incarico dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. (2023). Betroffenheit von Gewalt in Partnerschaften. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann. Consultato il 19.12.2024 su <https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/4f872249-dfcc-4f4f-b2f0-4ad6a745244c/content>
- Schaffner, M. (2016). *Begleitete Intervention. Eine gemeinsame, interprofessionelle Sprache finden*. Consultato il 27.05.2025 su https://www.artiset.ch/files/TS6UUZ2/begleitete_intervision_arbeitsinstrument_schaffner_2016.pdf